



Circolare n. 153

I. C. - OROTELLI (NU)
Prot. 0001692 del 19/03/2021
08-07 (Uscita)

Orotelli, 19 marzo 2021

Alla DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web

Oggetto : **DECRETO COVID. DL n. 30/2021.**

Si informa che il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021, entrato in vigore in pari data, prevede, accanto alle misure restrittive per fronteggiare il contagio da Covid-19, interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori collocati in Didattica a Distanza, in quarantena o colpiti dall'infezione.

Detta norma nella sostanza ricalca la precedente disposizione scaduta il 31.12.2020, apportando utili precisazioni.

In particolare si prevede il diritto al Lavoro Agile a favore del lavoratore (o lavoratrice) che sia genitore di un figlio convivente minore di 16 anni, costretto a casa per sospensione della didattica in presenza, per quarantena o per infezione. Quest'ultima evenienza non era affatto menzionata nella precedente disposizione normativa (c.d. Decreto Agosto). Altrettanto nuova è la precisazione che il contatto, a seguito del quale il DdP dell'ASL dispone la quarantena, può essersi verificato ovunque, e non più nel solo plesso scolastico o nelle strutture frequentate per seguire le lezioni.

Il diritto di cui sopra può essere esercitato, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione, della quarantena o dell'infezione. Evidente che si tratta di un vero e proprio diritto al lavoro agile che va ad aggiungersi ad altri diritti concatenati al lavoro agile stesso, riconosciuti in questa stagione emergenziale a favore di determinate categorie, ai lavoratori "fragili" ai genitori di figli con disabilità grave. Si prescinde dalla formalizzazione di un accordo con il datore di lavoro, neppure necessario in questa fase di emergenza in virtù di una disposizione generale.

Anche il D.L. n. 30/2021, analogamente alla disposizione precedente, ha preso in considerazione l'ipotesi che lo svolgimento in forma agile della prestazione lavorativa sia possibile. In tale sola ipotesi si prevede infatti, a favore di uno dei genitori (e nelle medesime circostanze), l'astensione dal lavoro con riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa se il figlio è minore di 14 anni, ovvero l'astensione non retribuita (senza indennità e senza contribuzione figurativa) in caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Tanto il diritto al lavoro agile quanto i congedi sostitutivi hanno una precisa scadenza, il 30 giugno 2021, ovvero quando l'anno scolastico dovrebbe arrivare a sua conclusione.

Si conclude, *ab interpretatio*, che nonostante nel DL n. 30/2021 si legge che il genitore "può svolgere" il lavoro agile, questo si appalesa quale diritto e che l'unica ipotesi in cui non si ha diritto a lavorare in smart working è quella in cui non sia possibile (es. collaboratori scolastici) : in tal caso è prevista l'astensione dal lavoro con indennità compensativa.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta